Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 25 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Austis.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Austis (Nuoro), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale l predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 26773 del 21 giugno 1983, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro quindici giorni dalla data dell'atto di diffida.

Scaduto infruttuosamente anche detto termine, la sopracitata sezione di controllo, con provvedimento n. 26773/28089/R del 5 agosto 1983, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate per i giorni 13 e 17 agosto 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con ordinanza numero 34026/R del 19 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta*, che, con delibera n. 19 del 27 agosto 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Austis (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Lavra.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Austis (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Austis (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Lavra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5834)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 aprile 1983.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale da L. 300, per l'interno, commemorativa di Riccardo Zandonai, nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 128, con il quale è stata autorizzata la emissione nel 1983, fra l'altro, di una cartolina postale commemorativa di Riccardo Zandonai, nel centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1591 del 12 aprile 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 300, per l'interno, commemorativa di Riccardo Zandonai, nel centenario della nascita.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: novecentomila esemplari; policromia, ottenuta con sei colori.

In alto a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, comprende il ritratto del musicista, la leggenda « RICCARDO ZANDONAI 1883-1944 », la scritta « ITALIA » e l'indicazione del valore « 300 », il tutto sullo sfondo di un paesaggio montano.

In basso a sinistra, la riproduzione di un manifesto dell'epoca e la leggenda « CENTENARIO DELLA NASCITA DI RICCARDO ZANDONAI ROVERETO 1883 - PESARO 1944 ».

La cartolina è completata, in basso a destra da tre righe e tre riquadri con le indicazioni rispettivamente di « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo uovo e, in alto a sinistra, in colore azzurro, dalla leggenda « CARTOLINA POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 225

(5762)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° ottobre 1983.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 15366 del 24 giugno 1983;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1980 e giugno 1981 ed i mesi di luglio 1981 e giugno 1982, è aumentato nella misura del 16,30 per cento;

Considerato, che a norma del citato articolo, le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 16,30 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1982, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5852)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;

Vista la legge 4 dicembre 1981, n. 720, recante modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante e modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, emanate ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;

Considerato che in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione si è rivelata l'opportunità di alcune modifiche al decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, all'espressione « in servizio di ordine pubblico o di soccorso » è sostituita la seguente « in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso ».

All'art. 4, ultimo comma, del citato decreto, alla data « 1° gennaio 1973 » è sostituita quella « 1° gennaio 1969 ».

Art. 2.

All'art. 6, terzo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono eliminate le parole: « da sole ». E' altresì soppressa la seconda parte del medesimo comma.

Art. 3.

All'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono apportate le modifiche che seguono:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonché il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento »;

al terzo comma, parte finale, dopo la espressione: « ... dal Ministro dell'interno » è aggiunta la seguente: « che designa altresì altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare »;

all'ultimo comma, all'espressione: « ... sul nesso di causalità tra l'azione terroristica ... » è sostituita la seguente: « ... sulla natura terroristica dell'azione nonché sul nesso di causalità tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 4.

L'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 è sostituito dal seguente:

« Alla corresponsione dell'elargizione di lire 100 milioni ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, corredandolo del giudizio sanitario delle commissioni mediche ospedaliere, a termini del successivo terzo comma.

Qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che nel caso all'esame sia da escludere la natura terroristica dell'azione criminosa, omette, per i cittadini italiani e per gli apolidi, la richiesta del giudizio sanitario e ne fa menzione nel rapporto al Ministero che decide, sentita la commissione ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

Le commissioni mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprimono il giudizio con riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, percentualizzando la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di approvazione del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta. Il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici di fiducia dell'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità di cui al comma precedente. La domanda e i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero dell'interno di acquisire il parere del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Il provvedimento di concessione della elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario e sentita la commissione ministeriale che si pronuncia a termini dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 come modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli, resi invalidi a seguito di atti terroristici indipendentemente dal rapporto di servizio ».

Art. 5.

All'art. 9 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 il primo comma è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate, viene corrisposta, nei casi in cui compete alle famiglie, se-

condo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

Art. 6.

All'art. 10 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono apportate le modifiche che seguono:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dal n. 1) dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in misure uguali tra il coniuge superstite e i figli se a carico del defunto »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Per figli a carico del defunto si devono intendere quelli per i quali la vittima percepiva gli assegni familiari ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Per fratelli e sorelle conviventi a carico del defunto si devono intendere quelli che con lui convivevano all'atto del decesso e per i quali la vittima avrebbe percepito gli assegni familiari qualora si fosse trovato nelle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 »;

alla fine del terzo comma è aggiunta la seguente espressione: « ... Agli stessi fini, ove le vittime non svolgessero attività lavorativa ovvero la prestassero in forma autonoma, il giudizio sanitario previsto dal quarto comma dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione al capo famiglia degli assegni familiari, è effettuato dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 ».

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 159

(5853)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **580.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica medica IV (per le esigenze della cattedra di fisiopatologia respiratoria) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 95

DECRETO 15 luglio 1983, n. **581.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di audiologia (per le esigenze della cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO 15 luglio 1983, n. **582.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica delle malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 96

DECRETO 15 luglio 1983, n. **583.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'istituto di prima clinica chirurgica (per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica) della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 98

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme A Emme, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme A Emme, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 15 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme A Emme, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 14 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ital Record di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotocalco Caprotti & C., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minerva, in Spoleto, località S. Chiodo, è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maina, con sede e stabilimento in Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 3 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magliano Giuseppe S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettronica Zola di Torino, è prolungata al 3 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettronica Zola di Torino, è prolungata al 3 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 30 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eko del fu Oliviero Pigini & C. di Recanati, è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eko del fu Oliviero Pigini & C. di Recanati, è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni

di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.M.E. - Vetrerie Italia meridionale, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O. in Omegna (Novara), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O., in Omegna (Novara), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Itaca S.p.a., già Cassera-Cisa, con sede e stabilimenti a Bergamo, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidenza vetraria, con sede in Milano e stabilimento in Fidenza (Parma), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Ausimont, con sede in Milano e unità produttive in Linate (Milano), Rho (Milano), Bussi (Pescara), Novara, Spinetta Marengo (Alessandria), Porto Marghera (Venezia), Fombio (Milano), Crotone (Catanzaro), Livorno e Mantova compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Novara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Brindisi e Priolo (Siracura), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, con sede in Milano e stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Piacenza e Cengio (Savona), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana lampadine elettriche, con sede e stabilimento in Lecco (Como), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, sede e stabilimento in Fossano (Cuneo), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere, *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon, con sede e stabilimento in Potenza, è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon, con sede e stabilimento in Potenza, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento di Aulla, ora S.p.a. Milnplast, è prolungata al 16 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio (Roma), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5847-5873)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Taranto 16 giugno 1983 l'istituto tecnico commerciale « Pitagora » di Taranto è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.740.700 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria della prof.ssa Maria Massafra.

(5823)

Autorizzazione all'istituto tecnico per geometri « Aleotti » di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara 25 giugno 1983, protocollo 12036/AA.AA., l'istituto tecnico per geometri « Aleotti » di Ferrara è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.500.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria dell'insegnante Penazzi Maria Antonietta.

(5824)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 12 settembre 1983 l'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata al prof. Paolo Pistarà, già preside dell'istituto.

(5825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 10 ottobre 1983: « Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 285 del 17 ottobre 1983).

All'allegato 1, categoria II, n. 6, del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « Latte parzialmente scremato, pastorizzato *o sterilizzato* o sottoposto ad un trattamento », deve leggersi: « Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento *UHT* ».

(5872)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca al Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di seconda categoria, dell'autorizzazione all'esercizio del credito.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1983 è stato stabilito che la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara), già disposta con il provvedimento del 3 giugno 1983, è operativa a tutti gli effetti, pur in presenza del nuovo programma di mantenere in vita l'ente con attività limitata alle opere di assistenza e beneficenza previste dall'art. 41 dello statuto del Monte.

(5846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 19 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1576,050	1576,050	1576 —	1576,050	1576 —	1576 —	1575,950	1576,050	1576,050	1576,05
Marco germanico	608,680	608,680	609 —	608,680	608,45	608,70	608,730	608,680	608,680	608,68
Franco francese	199,050	199,050	199,18	199,050	198,95	199 —	199,030	199,050	199,050	199 —
Fiorino olandese	541,650	541,650	541,80	541,650	541,65	541,67	541,700	541,650	541,650	541,65
Franco belga	29,796	29,796	29,82	29,796	29,81	29,79	29,799	29,796	29,796	29,79
Lira sterlina	2360 —	2360 —	2359,90	2360 —	2358,60	2360,50	2361 —	2360 —	2360 —	2360 —
Lira irlandese	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	1885,50	1885,50	1885 —	1886 —	1886 —	—
Corona danese	167,390	167,390	167,70	167,390	167,45	167,39	167,400	167,390	167,390	167,39
E.C.U.	1369,590	1369,590	1369,59	1369,590	1369,59	1369,59	1369,590	1369,590	1369,590	1369,59
Dollaro canadese	1280,100	1280,100	1280,50	1280,100	1280 —	1279,95	1279,800	1280,100	1280,100	1280,10
Yen giapponese	6,746	6,746	6,74	6,746	6,76	6,74	6,750	6,746	6,746	6,74
Franco svizzero	749,210	749,210	750,50	749,210	749,70	749,20	749,190	749,210	749,210	749,20
Scellino austriaco	86,488	86,488	86,54	86,488	86,52	86,49	86,506	86,488	86,488	86,48
Corona norvegese	215,860	215,860	216 —	215,860	215,90	215,88	215,900	215,860	215,860	215,85
Corona svedese	202,770	202,770	203 —	202,770	202,80	202,81	202,850	202,770	202,770	202,77
FIM	279,900	279,900	280 —	279,900	279,95	280 —	280,100	279,900	279,900	—
Escudo portoghese	12,650	12,650	12,75	12,650	12,71	12,72	12,800	12,650	12,650	12,65
Peseta spagnola	10,452	10,452	10,46	10,452	10,45	10,45	10,452	10,452	10,452	10,45

Media dei titoli del 19 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,850
» 6 % » » 1970-85	90,150
» 6 % » » 1971-86	85,100
» 6 % » » 1972-87	80,100
» 9 % » » 1975-90	79,500
» 9 % » » 1976-91	79,900
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	77,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,650
» » » Ind. 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,125
» » » » 1- 3-1981/84	100,050
» » » » 1- 4-1981/84	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,100
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,850
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,625
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,675
» » » » 1-11-1982/84	99,825
» » » » 1-12-1982/84	99,700
» » » » 1- 1-1983/85	99,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,250
» » » » 1- 3-1983/85	99 —
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,100
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	99,925
» » » » 1- 7-1982/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	99,650
» » » » 1- 9-1982/86	99,725
» » » » 1-10-1982/86	99,725
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	99,700
» » » » 1- 1-1983/87	99,350
» » » » 1- 2-1983/87	99,300
» » » » 1- 3-1983/87	99,300
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984	97,900
» » » 18 % 1- 4-1984	100,450
» » » 12 % 1-10-1984	95,500
» » » 18 % 1- 1-1985	100,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1576 —	Lira irlandese	1885,500	Scellino austriaco	86,497
Marco germanico	608,705	Corona danese	167,395	Corona norvegese	215,880
Franco francese	199,040	E.C.U.	1369,590	Corona svedese	202,810
Fiorino olandese	541,675	Dollaro canadese	1279,950	FIM	280 —
Franco belga	29,797	Yen giapponese	6,748	Escudo portoghese	12,725
Lira sterlina	2360,500	Franco svizzero	749,200	Peseta spagnola	10,452

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 20 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1577,30	1577,30	—	1577,30	1578 —	1577,25	1577,20	1577,30	1577,30	1577,30
Marco germanico	608,74	608,74	—	608,74	608,75	608,69	608,64	608,74	608,74	608,74
Franco francese	199,07	199,07	—	199,07	199,10	199 —	199,06	199,07	199,07	199,07
Fiorino olandese	541,62	541,62	—	541,62	541,45	541 —	541,58	541,62	541,62	541,61
Franco belga	29,814	29,814	—	29,814	29,81	29,80	29,805	29,814	29,814	29,81
Lira sterlina	2363,50	2363,50	—	2363,50	2363 —	2363,32	2363,15	2363,50	2363,50	2363,50
Lira irlandese	1884,50	1884,50	—	1884,50	1884,80	1884,25	1884 —	1884,50	1884,50	—
Corona danese	167,70	167,70	—	167,70	167,55	167,70	167,70	167,70	167,70	167,70
E.C.U.	1369,94	1369,94	—	1369,94	—	1369,94	1369,94	1369,94	1369,94	1369,94
Dollaro canadese	1280,90	1280,90	—	1280,90	1280,95	1280,82	1280,75	1280,90	1280,90	1280,90
Yen giapponese	6,777	6,777	—	6,777	6,77	6,77	6,779	6,777	6,777	6,770
Franco svizzero	748,75	748,75	—	748,75	748,50	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75
Scellino austriaco	86,577	86,577	—	86,577	86,55	86,57	86,58	86,577	86,577	86,57
Corona norvegese	215,30	215,30	—	215,30	215,20	215,32	215,35	215,30	215,30	215,30
Corona svedese	202,85	202,85	—	202,85	202,85	208,81	202,77	202,85	202,85	202,85
FIM	279,87	279,87	—	279,87	279,95	279,93	280 —	279,87	279,87	—
Escudo portoghese	12,71	12,71	—	12,71	12,72	12,72	12,73	12,71	12,71	12,71
Peseta spagnola	10,458	10,458	—	10,458	10,45	10,45	10,457	10,458	10,458	10,45

Media dei titoli del 20 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,850
» 6 % » » 1970-85	89,600
» 6 % » » 1971-86	85,100
» 6 % » » 1972-87	80,100
» 9 % » » 1975-90	79,500
» 9 % » » 1976-91	79,750
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	78,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,700
» » » Ind. 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,025
» » » » 1- 3-1981/84	100,025
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,250
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,825
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,800
» » » » 1-12-1982/84	99,650
» » » » 1- 1-1983/85	99,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,125
» » » » 1- 3-1983/85	98,875
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,750
» » » » 1- 9-1982/86	99,650
» » » » 1-10-1982/86	99,700
» » » » 1-11-1982/86	99,700
» » » » 1-12-1982/86	99,875
» » » » 1- 1-1983/87	99,700
» » » » 1- 2-1983/87	99,400
» » » » 1- 3-1983/87	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,90
» » » 12 % 1- 4-1984	98 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,350
» » » 12 % 1-10-1984	95,475
» » » 18 % 1- 1-1985	100,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1577,25
Marco germanico	608,69
Franco francese	199,065
Fiorino olandese	541,60
Franco belga	29,809
Lira sterlina	2363,325
Lira irlandese	1884,25
Corona danese	167,70
E.C.U.	1369,94
Dollaro canadese	1280,825
Yen giapponese	6,778
Franco svizzero	748,75
Scellino austriaco	86,578
Corona norvegese	215,325
Corona svedese	202,81
FIM	279,935
Escudo portoghese	12,72
Peseta spagnola	10,457

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Trasporto gratuito di sfollati da Pozzuoli (Ordinanza n. 34/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che i nuclei familiari, sgomberati e sistemati provvisoriamente nelle abitazioni resesi disponibili in località distanti dalla abituale residenza, sono costretti, anche per motivi di lavoro, a raggiungere quotidianamente i luoghi di origine;

Ravvisata la opportunità di agevolare tali spostamenti, assumendone il relativo onere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Campania, nell'ambito dei servizi di linea esistenti e anche a mezzo di linee da istituire, espleterà il servizio di trasporto gratuito, per la durata di tre mesi, dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli sistemati provvisoriamente in luoghi diversi da quelli di origine.

Art. 2.

Le aziende di trasporto, alle quali la regione affiderà il servizio in questione, rilasceranno un abbonamento gratuito unicamente ai componenti del nucleo familiare che presenterà certificazione del comune di Pozzuoli dal quale risulti l'avvenuto sgombero dall'alloggio abbandonato.

Art. 3.

Il prefetto di Napoli, sulla base delle richieste della regione Campania, metterà a disposizione del presidente della giunta regionale i relativi mezzi finanziari.

La regione Campania renderà documentato rendiconto alla prefettura di Napoli delle spese sostenute per il servizio in questione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, messe a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5841)

Estensione ai sindaci ed assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole delle disposizioni dell'ordinanza 7 ottobre 1983, n. 22/FPC, concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 35/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983;

Visto il telegramma del prefetto di Caserta n. 1597/20-2 GAB del 18 ottobre 1983;

Considerato che i sindaci e gli assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole in provincia di Caserta sono eccezionalmente impegnati per la soluzione dei gravi problemi connessi alla sistemazione dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata l'opportunità di consentire ai cennati amministratori di dedicarsi a tempo pieno all'opera di assistenza ai predetti nuclei familiari per alleviare, almeno in parte, il loro grave disagio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Al sindaco ed agli assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole in provincia di Caserta sono estese le disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 recante collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5842)

Decentramento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione colpita dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 37/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 che ha conferito al prefetto di Napoli la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione di Pozzuoli interessata dal fenomeno bradisismico;

Vista la propria ordinanza n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 concernente il ricovero alberghiero della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico;

Ravvisata l'opportunità di integrare le norme predette decentrando i servizi amministrativi allo scopo di consentire una maggiore accelerazione dell'attività assistenziale in favore della popolazione colpita dal bradisismo;

Constatato che, per rendere più efficace ed immediata la opera di soccorso ed assistenza è opportuno affidare al sindaco di Pozzuoli ed alle prefetture di Caserta, Latina e Salerno il compito di provvedere a talune incombenze di carattere amministrativo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco del comune di Pozzuoli, fermo l'obbligo della resa di documentato rendiconto alla prefettura di Napoli, è incaricato della stipula di convenzioni con le ditte esercenti attività stagionali ricettive in campings, bungalows, dell'esecuzione dei lavori necessari di adattamento per la precaria sistemazione dei senza tetto, all'acquisto di beni e servizi occorrenti all'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza ed, in genere, a tutto quanto occorre per gli aiuti alle popolazioni sgomberate.

Lo stesso sindaco di Pozzuoli provvede, altresì, al pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto per i titoli sopra enunciati e per i contributi alloggiativi alle popolazioni sgomberate.

La congruità del prezzo, relativo all'acquisto di beni e servizi ed all'esecuzione dei lavori, fino all'importo di L. 1.000.000 (unmilione), deve essere attestata dall'ufficio tecnico comunale, mentre per importi eccedenti il limite predetto i documenti contabili sono assoggettati al visto del competente organo statale.

Art. 2.

I prefetti di Caserta, Latina e Salerno, nell'ambito delle rispettive province provvedono al pagamento delle indennità dovute ai proprietari, dei compensi dovuti agli esercizi alberghieri sulla base delle relative convenzioni.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è a carico del fondo della protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme che il prefetto di Napoli mette a disposizione del sindaco e delle prefetture interessate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5843)

Conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate. (Ordinanza n. 38/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che, a causa dell'aggravarsi del fenomeno di bradisismo, sono state sgomberate intere zone del comune di Pozzuoli e che la popolazione interessata è stata sistemata in altri supporti abitativi provvisori;

Considerato, altresì, che si rende necessario assicurare alla cennata popolazione il mantenimento del rapporto locatizio relativo all'immobile provvisoriamente abbandonato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Al locatario di immobile sgomberato dell'area flegrea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5844)

Riduzione dei termini per la notifica degli atti di occupazione di aree private. (Ordinanza n. 41/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 3 della legge 3 ottobre 1978, n. 1;

Considerato che a seguito del fenomeno del bradisismo nell'area flegrea si rende indispensabile ed urgente provvedere al *posizionamento di trenta alloggi monoblocco del tipo «container»*;

Ritenuto che per l'urgente attuazione di tale posizionamento si rende necessario ridurre i termini per la notifica degli avvisi ai proprietari risultanti dagli atti catastali per la fissazione del luogo, del giorno e dell'ora della redazione dello stato di consistenza e della contemporanea presa di possesso;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Il termine di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è ridotto a giorni tre.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5845)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica industriale o in energia nucleare o in telecomunicazioni o in informatica.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(5881)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente e di archivista dattilografo del ruolo amministrativo e di assistente e di operatore tecnico del ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per un posto nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo dell'U.N.I.R.E., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Catania n. 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in bollo secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'U.N.I.R.E. - Via Catania n. 9 -

00161 Roma, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9 - 00161 Roma - tel. 42131).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per quattro posti nella qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo dell'U.N.I.R.E., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Catania n. 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in bollo secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'U.N.I.R.E. - Via Catania n. 9 - 00161 Roma, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di italiano, in una prova di steno-dattilografia ed una prova orale.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9 - 00161 Roma - tel. 42131).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per due posti nella qualifica di assistente del ruolo tecnico dell'U.N.I.R.E., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Catania n. 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in bollo secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'U.N.I.R.E. - Via Catania n. 9 - 00161 Roma, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9 - 00161 Roma - tel. 42131).

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per ventiquattro posti nella qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico dell'U.N.I.R.E., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Catania n. 9.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in bollo secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'U.N.I.R.E. - Via Catania n. 9 - 00161 Roma, e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta costituita da un componimento di italiano su argomenti di cultura generale, in una prova pratica su telescrivente ed una prova orale.

Per dettagliate informazioni e per ottenere la copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente (via Catania, 9 - 00161 Roma - tel. 42131).

(5819)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in esperimento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione di graduatoria;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 128;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 26 settembre 1983 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate.

Sono inclusi fra i vincitori gli aventi diritto a norma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che hanno prodotto i documenti previsti dal citato decreto ministeriale 13 maggio 1982:

1) Barbarino Vittoria: Frosinone;
2) Vellucci Aurora Realfonzo: Viterbo;
3) Fiordomi Pasquino: Viterbo;
4) Ratel Cantarella Renata: Asti;
5) Calvagna Domenico: Cremona;
6) Barletta Francesco: Cosenza;
7) Cersosimo Scarrone Adele: Vercelli;
8) Carbonara Francesco: Perugia;
9) Dionisi Giovanni: Perugia;
10) Albino Innocente Maria: Vercelli;
11) Orlacchio Antonio: Campobasso;
12) De Rosa Marincolo Rosa Maria: Cosenza;
13) Cenci Vincenzo: Isernia;
14) Gambardella Rosson Anna Maria: Belluno;
15) Nappi Esposito Rosa: Isernia;
16) Di Gennaro Alberico: Ascoli Piceno;
17) Siro Pinna Giovanna: Sassari;
18) D'Urso Capone Teresa: Potenza;
19) Galluzzo Parisi Rosaria: Cuneo;
20) Gismondi Murolo Giovanna: Matera;
21) Arbace Nicola: Alessandria;
22) Di Gregorio Carla: Massa Carrara;
23) Belmonte Francesco: Avellino;
24) La Naia Salvatore: Imperia;
25) Maccarone Russo M. Giuseppa: Milano;
26) Tria Angela: Ascoli Piceno;
27) Macaluso Antonino: Catanzaro;
28) Sini Andrea: Sassari;
29) Figus Isabella: Cagliari;
30) Tuveri Mariella: Cagliari;
31) Mesiti Sandro: Cosenza;
32) Tarallo Giuseppe: Salerno;

33) Torregrossa Giuliana: Genova;
34) Clemente Carlo: Campobasso;
35) Fasanino Donatella: Vercelli;
36) Caffarra Medici Maddalena: Parma;
37) Scabia Giovanni: Rovigo;
38) Murru Antonio: Nuoro;
39) Favara Pedarsi Antonio: Rieti;
40) Pulito Rosa: Cosenza;
41) Magneti Musco Paola: Torino;
42) Guerriero Cioppa Carmela: Avellino;
43) Guarracini Maria Grazia: L'Aquila;
44) D'Ercole Caterina: Alessandria;
45) Lamberti Cristiano: Rieti;
46) D'Alessio Immacolata: Avellino;
47) Terlizzi Nicola: Udine;
48) Forgione Anna Cirillo: Como;
49) Mansi Teresa: Cosenza;
50) Cantaregia Vincenzo: Cosenza;
51) Miscali Castangia Annarella: Oristano;
52) Bortolini Giuseppe: Treviso;
53) Dell'Olmo Maria Maddalena: Novara;
54) Castaldo Salvatore: Rieti;
55) De Martis Tatti Paola: Oristano;
56) Cilurzo Luciano: Catanzaro;
57) Palmieri Ugo: Novara;
58) Atzori Pier Luigi: Nuoro;
59) Todaro Giovanni S.: Bergamo;
60) Loiaconi Antonino: Torino;
61) Acquaviva Salvatore: Novara;
62) Puddu Mario Nando: Sassari;
63) Chericoni Linda: Livorno;
64) Delli Gatti Assunta: Rovigo;
65) Di Carlo Antonio: Siena;
66) Bova Luigi: Forlì;
67) Serra Renzo: Cagliari;
68) Marchesano Salvatore: Grosseto;
69) Cagiati Giulia: L'Aquila;
70) Saiu Carta Nicolò: Cagliari;
71) Picotti Nerina: Udine;
72) Bafileo Mario: Torino;
73) D'Amelio Vincenzo R.: Potenza;
74) Serrau Deplano Linda: Cagliari;
75) Achenza Giovanni: Sassari;
76) Barletta Angela: Pavia;
77) Liguori Sossio: L'Aquila;
78) Ferrara Carmela: Torino;
79) Mandolesi Giampaolo: Bergamo;
80) Lai Paola: Cagliari;
81) Barcellona Aldo: Perugia;
82) Ratto Giuseppe: Savona;
83) Carcò Rita Viola: Venezia;
84) Scariglia Ruggeri Fiorella: Pesaro;
85) Piccicacchi Anna Maria: Viterbo;
86) De Grandi Pappalardo Clelia: Brescia;
87) Di Dodo Domenico: L'Aquila;
88) Basolu Maria A.: Nuoro;
89) Balbo Manlio: Padova;
90) Rescigno Gianfranco: Parma;
91) Vizzino Luigi: Potenza;
92) Piazza Rosa: Modena;
93) Marzietti Maria Antonietta: Udine;
94) Di Stefano Vincenzo: Varese;
95) Falcone Roberto: Cremona;
96) Manca Maria Caterina: Sassari;
97) Tomarchio Angelo: Torino;
98) Alessandro Giovanni: Torino;
99) Solinas Giuseppe: Sassari;
100) Moschini Ambrogio: Novara;
101) Carcò Umberto: Pordenone;
102) Oliva Alessandro: Cuneo;
103) Martellotti Marco: Udine;
104) Scattaglia Maria Giuseppa: L'Aquila;
105) Lo Presti Antonio: Varese;
106) Petrucci Elisa: Cagliari;
107) Melpignano Brocchetti Marcella: Alessandria;
108) Ciminelli Filippo: Varese;
109) Abram Paolo: Verona;
110) Sanna Giuliano: Nuoro;
111) Solinas Giovanni: Sassari;
112) Re Filippo: Chieti;
113) Graziano Antonino: Pavia;
114) Geromino Francesco: Sassari;
115) Favino Giuseppe: Novara;
116) Quagliola Pietro: Rieti;
117) Ferrara Francesco Mario: Vercelli;
118) Favino Roberto: Novara;
119) Mottola Rosalia: Viterbo;
120) Papillo Margherita: Genova;
121) De Vita Evelina: Pisa;
122) Fenudi Immacolata: Nuoro;
123) Fiorentino Giuseppina: Genova;
124) Mammoliti Antonino: Alessandria;
125) Lai Giuseppa Rosa: Sassari;
126) Russo Venera Signorello: Belluno;
127) Novella Paolo Emilio: Vicenza;
128) Ridolfi Agnese: Ancona;
129) Palella Maddalena: Imperia;
130) De Martin Luigi: Treviso;
131) Gallo Giuseppe: Campobasso;
132) Petrelli Marianna: Udine;
133) Madrussau Rosanna: Firenze;
134) Russo Dattola Caterina: L'Aquila;
135) Basile Gennaro: Campobasso;
136) Zinno Alina: Verona;
137) Caltabiano Alfio: Genova;
138) Marziliano Matteo Francesco: Mantova;
139) Cugia Assunta: Cagliari;
140) Murgia Pietro Ignazio: Nuoro;
141) Oggiano Antonio Giuseppe: Sassari;
142) Patitucci Vincenzo: L'Aquila;
143) Patrassi Roberto: Ascoli Piceno;
144) Ciappina Enrico A.: Pordenone;
145) Pepe Fulvio: L'Aquila;
146) Maltese Ilario G.: Catanzaro;
147) Accardo Giuliana: Sassari.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. Il Ministro: CORDER

(5786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantadue posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantadue *posti di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione* centrale, ruolo del personale amministrativo — indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983 — avranno luogo nei giorni 5 e 6 dicembre 1983 alle ore otto, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(5666)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.